



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO**

I.P.S.S.A.R. "Ugo Tognazzi"

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione

Via S. D'Acquisto, 61 A-B-C 00049 VELLETRI (Roma) - C.F. 95032470585 - Cod. Min. RMRH06000V

tel. 06121125335 ♦ e-mail : RMRH06000V@istruzione.it, pec RMRH06000V@pec.istruzione.it



Prot. n.0005098.VI.10 del 3 ottobre 2022

OGGETTO: avviso pubblico per incarico di Medico Competente.

Termine ultimo di presentazione delle offerte ore 10,00 del 17/10/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con DPR 8/03/1999 n.275;

VISTO l'art.7 commi 6 e seguenti del D Lgs 30 marzo 2001 n. 165;

VISTA la circolare n.2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni adottato in data 27/02/2019 Delibera n. 99/19;

VISTO l'art. 18 c.1 lett.a) e l'art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso, i cui titoli e requisiti sono indicati dall'art.38 dello stesso decreto;

CONSIDERATA la necessità di nominare il Medico Competente dell'Istituto per attuare la sorveglianza sanitaria prevista ai sensi degli art. 38; 39; 40; 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008 in particolare a seguito dell'attivazione della "segreteria digitale".

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie del personale in servizio;

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E.F. 2022;

VISTO il P.T.O.F. per l'a. s. 2022/2025;

VISTA la determina dirigenziale prot. n. Prot. n. 0005096.VI.10 del 03.10.2022

RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative tramite stipula di contratto di collaborazione plurima da conferire a personale interno all'Istituzione o ad altra Istituzione Scolastica ovvero a personale esterno in possesso dei prescritti requisiti di legge e che assicuri affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell'incarico di "medico competente" per il servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza, specificatamente al D.Lgs.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i cui titoli ed i requisiti sono quelli indicati dall'articolo 38 dello stesso Decreto.

Art. 1 - Oggetto

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di cui all'art. 25 e 41 del DLgs 81/08 che dovrà comprendere, a norma degli art. 41, dello stesso decreto, (Allegato A al presente bando) ed in particolare i seguenti servizi:

- a) redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria;
- b) effettuazione degli accertamenti sanitari (sia preventivi che periodici);
- c) definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione assegnata;
- d) istituzione ed aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio;
- e) effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori, se correlate ai rischi professionali o alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa;
- f) effettuazione di consulenze per i casi di problemi di salute a carico dei lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria;
- g) redazione e trasmissione al DS di una relazione e formulazione di giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione assegnata;
- h) comunicazione scritta dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al datore di lavoro e al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- i) Effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- j) trasmissione dei risultati degli accertamenti sanitari all'organo di vigilanza competente per territorio entro il 1° trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il modello allegato (ex art. 40 D.Lgs. 81/2008);
- k) Controllo vista e viso test per n.8 assistenti amministrativi e n.1 dsga;
- l) informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sul loro significato, sui loro risultati e sulla possibilità di ricorso contro il giudizio;
- m) effettuazione di un sopralluogo presso la scuola, con particolare riferimento alle postazioni di lavoro occupate dai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con frequenza definita dal medico competente, se diversa da annuale (da riportare nel DVR);
- n) collaborazione con il RSPP nell'aggiornamento della valutazione dei rischi e nell'individuazione delle misure di tutela della salute dei lavoratori, partecipazione alla "riunione periodica";
- o) collaborazione con il RSPP per l'organizzazione del Primo Soccorso a scuola;
- p) collaborazione con il RSPP per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- q) collaborazione con il RSPP alla realizzazione di programmi di promozione della salute;
- r) collaborazione con il RSPP nella valutazione dei rischi e nella gestione delle lavoratrici madri;
- s) partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

Dati di contesto:

- La sede che costituisce l'Istituto e dove deve essere svolto il servizio è sede unica.
- Il personale in servizio è il seguente:

n.1 DSGA - n.8 Assistenti amministrativi - 16 collaboratori scolastici – 15 Assistenti tecnici di laboratorio. Si precisa che viene indicato il numero totale del personale ATA, nell'ambito del quale dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione quello da sottoporre a sorveglianza sanitaria.

Natura dell'incarico

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi secondo le richieste del Dirigente Scolastico e la normativa vigente.

Art. 2 - Requisiti di ammissione.

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del DLgs n.81/2008:
 1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 2. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 3. autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n.277;
 4. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

Art. 3 - Durata dei servizi

L'incarico avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti; del presente contratto non è ammesso tacito rinnovo.

Art. 4 - Importo base del servizio

L'importo complessivo massimo oggetto della spesa per la fornitura del servizio **di cui al punto 1- Oggetto** è stabilito in € 800,00 (euro OTTOCENTO) IVA esclusa.

Specificare costo per eventuali ulteriori singole visite mediche e certificazioni ulteriori rispetto a quanto nell'oggetto principale del contratto, con giudizio di idoneità per la mansione o per l'attività da espletare ritenuta necessaria.

Art. 5 – Criterio di selezione dell'offerta

1. Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 d.lgs 50/2016) secondo i criteri di seguito stabiliti;

In caso di parità si procede tramite sorteggio.

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, saranno i seguenti:

A) Esperienze di medico competente in istituti scolastici Punti 3 per ogni incarico, con un max di 12 punti.

Esperienze di medico competente in enti pubblici e/o privati Punti 2 per ogni incarico, con un max di 8 punti.

B) OFFERTA ECONOMICA:

1) Relativa al corrispettivo annuale per la funzione di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica, e consulenze varie va indicato l'IMPORTO RICHIESTO in euro;

Il punteggio massimo di 40 punti sarà attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$PUNTEGGIO = (P \text{ min}/P \text{ off}) \times 40$ dove P min = prezzo più basso

P off = prezzo indicato dal soggetto in esame

2) OFFERTA ECONOMICA: relativa a singola visita medica e certificazione ulteriore rispetto a quanto nell'oggetto principale del contratto, con giudizio di idoneità per la mansione o per l'attività da espletare ritenuta necessaria.

Il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa. Alle altre

offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: $PUNTEGGIO = (P \text{ min}/P \text{ off}) \times 20$ dove P min = prezzo più basso

P. off = prezzo indicato dal soggetto in esame

3) OFFERTA ECONOMICA: relativa a singola visita medica e certificazione ulteriore per personale con incarichi specifici e/o alunni che devono svolgere attività specifiche, va indicato l'IMPORTO RICHIESTO in euro;

Il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa. Alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: $PUNTEGGIO = (P \text{ min}/P \text{ off}) \times 20$ dove P min = prezzo più basso

P. off = prezzo indicato dal soggetto in esame;

L'incarico verrà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto, derivante dalla somma dei parametri A), B), C) e D).

In caso di parità di punteggio, l'incarico verrà aggiudicato al medico che presenterà ulteriori e attinenti certificazioni di collaborazione con strutture pubbliche.

L'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, le facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea o economicamente percorribile;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 6 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Tetti, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le **ore 10,00 del 17/10/2022.**

La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata dell'istituzione scolastica all'indirizzo **rmrh06000V@pec.istruzione.it**

In caso di presentazione della domanda attraverso mail certificata è necessario, a pena di esclusione, che ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs n. 82 del 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale, nel messaggio il gestore attesti il rilascio delle credenziali previa identificazione del titolare.

La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo dell'Istituzione Scolastica nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00.

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:

- Cognome e nome,
- Data e luogo di nascita;
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Essere in possesso dei requisiti e titoli previsti dall'art. 38 del D.Lgs n. 81 del 2008.
- Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente selezione.

Alla domanda i candidati devono allegare Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l'espletamento del servizio e gli altri titoli valutabili così come specificati all'art.1., come previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008. In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l'incarico di medico

competente.

1. Le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con istituti scolastici e con enti pubblici/privati;
2. La dichiarazione di esprimere, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dall'art. 4, comma 1 lettera d) del sopracitato Decreto Legislativo, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta;
3. Autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000
4. Offerta economica PRESTAZIONE e IMPORTO RICHIESTO
5. Regolarità contributiva e fiscale (DURC)

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.

Art. 7 Pubblicazione graduatoria

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale <https://alberghierovelletri.edu.it>.

Art. 8 Contratto da stipulare e relativo compenso

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

Il compenso per la prestazione, (come determinato ai sensi degli importi di cui all'art. 3) si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta).

Il compenso verrà corrisposto con la seguente tempistica: sessanta giorni dalla fattura, dietro presentazione di fattura in modalità elettronica.

Art. 9 – Disposizioni finali

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il presente avviso è comunicato sul sito dell'Istituto <https://alberghierovelletri.edu.it> nella sezione Albo pretorio e amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sandra Tetti

(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs 39/93, art. 3, c.2)

ALLEGATO A

Art. 25.

(Obblighi del medico competente)

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) (lettera soppressa)
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base

alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 41.

(Sorveglianza sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a. (lettera soppressa)

b. per accertare stati di gravidanza;

c. negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami

clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e- bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di 47 sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

4. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

6. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

7. (comma abrogato)

8. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, é ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.